

# **BVGer D-1307/2024 vom 26. Januar 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-01-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1307\\_2024\\_d20240126](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1307_2024_d20240126)

FR: TAF D-1307/2024 du 26 janvier 2024

IT: TAF D-1307/2024 del 26 gennaio 2024

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 gennaio 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'indeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

### **E. 3.1**

Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in

D-1307/2024 Pagina 6 rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

### **E. 3.2.1**

Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

### **E. 3.2.2**

In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).

### **E. 3.2.3**

Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un *politmalus* in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la

D-1307/2024 Pagina 7 rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l'esistenza di un *politmalus* o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).

### **E. 4.1**

Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che la documentazione giudiziaria versata agli atti sia facilmente falsificabile e che, pertanto, assuma uno scarso valore probatorio. Le inchieste penali avviate nei confronti del ricorrente non giustificerebbero comunque il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché, in primo luogo, non sarebbero

ancora sfociate in un'azione legale e, in secondo luogo, l'interessato non presenterebbe un profilo politico di rilievo. Inoltre, le pubblicazioni effettuate su Facebook e Twitter sarebbero, sotto il profilo temporale, strettamente legate alla richiesta d'asilo in Svizzera, rispettivamente all'espatrio dal Giappone dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno. In questo senso, il ricorrente avrebbe avviato consapevolmente le inchieste penali turche al fine di creare motivi soggettivi e ottenere così protezione in Svizzera. A fronte delle pubblicazioni ingiuriose effettuate, le inchieste penali a suo carico sarebbero infine legittime in base allo Stato di diritto (cfr. decisione avversata, pagg. 4-7).

#### **E. 4.2**

Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente rimproverava sostanzialmente alla SEM di non aver adeguatamente considerato le attività politiche svolte in Turchia, la rilevanza politica delle inchieste penali a suo carico, nonché i reali motivi che lo avrebbero spinto all'espatrio. A quest'ultimo proposito, egli sottolinea di aver sostenuto i candidati curdi e l'HDP sin dal 2018, anche se in maniera prudente e non ufficiale a causa della sua posizione di responsabilità nell'impresa familiare. Egli contesta inoltre l'affermazione della SEM, secondo cui la sua attività politica sui social media sarebbe iniziata solo a ridosso della partenza dal E. \_\_\_\_\_, affermando di aver effettuato delle pubblicazioni a sfondo politico già prima dell'espatrio, fatto che sarebbe comprovato dai post acclusi al gravame. Infine, ribadisce di essere fuggito dal suo Paese d'origine per sottrarsi al clima di repressione politico divenuto insostenibile dopo le elezioni del

D-1307/2024 Pagina 8 2018/2019, nel contesto del quale avrebbe subito diverse intimidazioni da parte della polizia. In queste circostanze, dovrebbe quindi essergli riconosciuta la qualità di rifugiato (cfr. ricorso, punti 13-24).

#### **E. 4.3.1**

In sede di risposta, la SEM afferma che i nuovi documenti allegati al ricorso – tra cui i più recenti atti giudiziari e le pubblicazioni effettuate su Facebook – non siano idonei a smentire la precedente valutazione sull'assenza di un fondato timore di persecuzione. Essa sottolinea che il mandato di accompagnamento coattivo agli atti sarebbe esclusivamente finalizzato all'interrogatorio e che, inoltre, non sussisterebbero nuovi elementi riguardanti l'inchiesta penale per propaganda all'organizzazione terroristica. Inoltre, le nuove prove presentate non comproverebbero alcuna azione legale né un rilevante profilo di attivismo politico. Infine, le presunte pressioni di polizia patite prima dell'espatrio non raggiungerebbero un'intensità tale da configurare una persecuzione determinante per l'asilo.

#### **E. 4.3.2**

Con la replica, il ricorrente evidenzia che l'imputazione per offesa al Presidente della Repubblica risalirebbe al (...) 2022, quindi a prima del suo ingresso in Svizzera, e sottolinea nuovamente che l'espatrio fu imposto dalle pressioni politiche successive alle elezioni locali. Egli presenta inoltre nuovi documenti giudiziari, tra cui un mandato di accompagnamento coattivo del (...) 2024 che, a differenza dei precedenti, prevederebbe la possibilità di incarcerazione dopo l'interrogatorio. L'interessato informa poi che l'inchiesta penale per propaganda all'organizzazione terroristica sarebbe stata trasferita dal tribunale di B. \_\_\_\_\_ a quello di F. \_\_\_\_\_ per incompetenza territoriale, ribadendo altresì l'impossibilità di accedere personalmente agli atti del procedimento.

### **E. 4.3.3**

In duplice, la SEM sostiene segnatamente che i mezzi di prova prodotti con la replica non modificano la valutazione sull'assenza di un timore di persecuzione e che le pubblicazioni del ricorrente su Facebook potrebbero essere considerate diffamatorie anche secondo il diritto svizzero.

### **E. 4.4.1**

A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giudica che i motivi d'asilo presentati non sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

#### **E. 4.4.2.1**

In primo luogo, si rileva che l'interessato ha lasciato la Turchia in un momento in cui non erano ancora state avviate le inchieste penali a suo

D-1307/2024 Pagina 9 carico (cfr. mdp SEM n. 1-6 e 10a-12; cfr. atto SEM n. 28/11 D34 e D41). Al momento dell'espatrio, avvenuto nel giugno 2019, egli non poteva dunque nutrire un concreto timore di persecuzione in relazione a tali procedimenti. Inoltre, considerata l'assenza di precedenti penali, il fatto che la polizia avrebbe visitato diverse volte il ricorrente nel proprio ristorante poiché offriva cibo durante gli incontri del partito (intimidendolo in presenza dei clienti), rispettivamente di essere stato condotto una volta alla centrale di polizia per essere dissuaso dal sostenere l'HDP, non può ragionevolmente costituire, per difetto di intensità (cfr. consid. 3.1 supra), un concreto timore di persecuzione a fronte del quale non restava alla soluzione che la fuga (cfr. atto SEM n. 28/11 D24 pag. 5 e D39 pag. 6). Inoltre, la motivazione adottata dal richiedente, secondo cui avrebbe lasciato il Paese per evitare che succedesse "qualcosa di male alla [...] famiglia" (idem D35), risulta priva di fondamento, soprattutto alla luce del fatto che la moglie e i figli risiedono tuttora a B.\_\_\_\_\_ (D.\_\_\_\_\_) senza aver mai riscontrato problemi (idem D8-13; cfr. ricorso e atti TAF n. 14 e 18). Altresì, la tesi per cui il ricorrente avrebbe effettuato delle pubblicazioni a sfondo politico già prima dell'espatrio (cfr. ricorso, punto 21) risulta incongruente con quanto addotto in sede di audizione (cfr. atto SEM n. 28/11 D56: "Ho iniziato a fare delle condivisioni da quando sono andato in Giappone. Quando ero in Türkiye non ne facevo perché avevo un lavoro, ero un negoziante. Quando ero in Türkiye condividevo soltanto le foto dei luoghi che avevo visitato con la mia famiglia."). Ciò posto, le sei pubblicazioni effettuate prima dell'espatrio, tra il 2014 e il marzo 2019 (cfr. allegati al ricorso n. 10-11), non possono essere considerate dirimenti per la valutazione della qualità di rifugiato poiché non configurano manifestamente un profilo d'oppositore, tanto più che non hanno dato luogo all'apertura di procedure penali prima della sua partenza.

#### **E. 4.4.2.2**

Infine, si rileva che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, durante la sua audizione il ricorrente è stato ripetutamente interrogato sui motivi che lo hanno indotto all'espatrio, dichiarando peraltro di essersi espresso in modo esaustivo (cfr. atto SEM n. 28/11 D34-43 e D63). Di conseguenza, la generica censura relativa ad un accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché alla presunta violazione del diritto di essere sentito per non essere stato interrogato ulteriormente sui motivi della fuga in Giappone, appare infondata e manifestamente pretestuosa (cfr. ricorso, punti 27-29). Del resto, nel gravame non viene addotta alcuna nuova circostanza a giustificazione della fuga avvenuta nel 2019. Di riflesso, non occorre annullare la decisione impugnata ai fini di una nuova istruzione della causa.

#### **E. 4.4.3.1**

In secondo luogo, le procedure penali a carico dell'interessato non possono logicamente costituire un fondato timore di persecuzioni future.

#### **E. 4.4.3.2**

A tale riguardo, il Tribunale osserva che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.2 supra), l'esistenza di un'inchiesta penale presso il ministero pubblico per il reato di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica – come nel caso concreto – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Su questo punto, le censure si rivelano quindi infondate.

#### **E. 4.4.4.1**

Analogamente, anche la procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK) – già sfociata in un atto d'accusa – non può giustificare un fondato timore di persecuzioni in caso di rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).

#### **E. 4.4.4.2**

Anzitutto, va ragionevolmente escluso che l'interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell'interrogatorio. Infatti, essendo incensurato per reati a sfondo politico, non si può ritenere a priori che egli verrà condannato a una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell'art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Invero, gli unici precedenti evincibili dagli atti sono un'indagine per il reato di offesa al presidente dell'11 aprile 2023 – conclusa con un luogo a procedere (cfr. mdp SEM n. 12) – e un'inchiesta del 14 novembre 2018 per il reato di mettere in pericolo la sicurezza del traffico (cfr. verbale d'indagine [Ara■t■rma tutana■■] del 17 novembre 2023, prodotto con la replica sotto il doc. B1). Inoltre, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale i tribunali potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L'interessato ha infatti dichiarato di non essere membro dell'HDP, di non aver ricoperto alcun ruolo all'interno del partito e di aver fornito solo un sostegno materiale, limitato alla

D-1307/2024 Pagina 11 messa a disposizione di cibo durante gli incontri e del proprio veicolo (cfr. atto SEM n. 28/11 D38). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di responsabilità che potrebbero configurare un profilo politico tale da giustificare un rischio di persecuzione mirata da parte delle autorità.

#### **E. 4.4.4.3**

Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui social media (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), si osserva che l'atto d'accusa poggia su meno di cinque post su Facebook, sicché la presunta attività di critica politica si conferma

estremamente modesta (cfr. doc. B7 prodotto con la replica). Inoltre, il ricorrente si è limitato a condividere delle immagini senza formulare particolari commenti (cfr. doc. B1c prodotto con la replica), ciò che rafforza l'assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale i tribunali potrebbero pronunciare delle pene sproporzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4).

#### **E. 4.4.4.4**

In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dal ricorrente è tale da giustificare l'apertura di un'inchiesta penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, per determinare l'esistenza del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Dall'atto d'accusa emerge segnatamente che egli ha qualificato il presidente Erdogan come un ladro (cfr. doc. B7 prodotto con la replica). Ciò posto, non si può escludere che tale affermazione costituisca un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora la procedura giudiziaria in parola dovesse portare a un giudizio di colpevolezza, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dall'insorgente si rivela quindi infondato.

#### **E. 4.4.5**

In esito, i motivi d'asilo adottati non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata.

#### **E. 5**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni

D-1307/2024 Pagina 12 procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.

#### **E. 6.1**

L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Se una di queste condizioni non è adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

#### **E. 6.2**

Su questo punto, la SEM ritiene sostanzialmente che, alla luce della giovane età, delle buone condizioni di salute, dell'esperienza professionale diversificata e della favorevole situazione economica e familiare in patria, non sussistano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. decisione avversata, pagg. 7-8). Quest'ultimo sostiene, tuttavia, che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché rischierebbe di

essere arrestato e condannato a una pena detentiva significativa nel contesto dei procedimenti penali a suo carico (cfr. ricorso, punti 25-26).

### **E. 6.3**

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, il ricorrente non può – per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l'attuale situazione dei diritti umani nel Paese d'origine non risulta ostativo al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

### **E. 6.4.1**

Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

### **E. 6.4.2**

Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante

D-1307/2024 Pagina 13 l'integrità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Il 1° marzo 2025, il PKK ha inoltre approvato un cessate il fuoco immediato con la Turchia e, 12 maggio successivo, ha dichiarato la propria dissoluzione (cfr. NEUE ZÜRCHER ZEITUNG [NZZ], articolo online “PKK verkündet Waffenstillstand mit der Türkei” del 1° marzo 2023, <https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453>, consultato il 23 luglio 2025; NZZ, articolo online “Konflikt mit der Türkei: PKK gibt Auflösung bekannt” del 12 maggio 2025, <https://www.nzz.ch/international/die-kurdische-arbeiterpartei-pkk-hat-sich-aufgeloest-ld.1883875>, consultato il 23 luglio 2025). Posta l'attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura quella di D. \_\_\_\_\_ (luogo d'origine dell'insorgente), l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dev'essere poi esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).

### **E. 6.4.3**

Nel caso concreto, l'insorgente è giovane, in ottima salute (cfr. atto SEM n. 18/11 D4) e dispone di una valida esperienza professionale quale gestore di una stazione di benzina, di un ristorante (posto attualmente in affitto) e di un autolavaggio, attività che gli garantivano una situazione economica agevole (idem D12 e D32-33). Inoltre, in Giappone ha lavorato per un'impresa di pannelli solari (idem D17) e, in sua assenza, la famiglia si è mantenuta con l'affitto del ristorante di famiglia (idem D12). Egli gode poi di una solida rete familiare a B. \_\_\_\_\_ (provincia di D. \_\_\_\_\_), in particolare la moglie con i due figli comuni, con cui è in regolare contatto (idem D11-12 e D26). In patria sono poi presenti i suoceri

pensionati, il padre, sua sorella (sposata e di professione insegnante), nonché suo fratello mantenuto ancora dal padre (idem D23-27). Indipendentemente dalla possibilità – incontestata nel ricorso – di ritornare nella regione d'origine, non è quindi verosimile che l'interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale in Turchia. Di riflesso, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.

#### **E. 6.5**

Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

#### **E. 6.6**

Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento.

D-1307/2024 Pagina 14

#### **E. 7**

In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è poi incorsa in un abuso del potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.

#### **E. 8**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono prelevate dall'anticipo spese versato al Tribunale il 28 marzo 2024.

#### **E. 9**

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1307/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato al Tribunale il 28 marzo 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.